

etto dall'rt.26, D.Lgs 105/2018

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "TANDEM DI GOITO - ODV"

Art.1

È costituita in Goito l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Tandem di Goito-ODV" di seguito indicato con il termine "Associazione"

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Goito in via Circonvallazione Est 17".

Art. 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito territoriale del Comune di Goito per:

- a) favorire il trasporto delle persone in stato di bisogno, non autonome purché autosufficienti presso presidi sanitari, luoghi di culto ed il Centro Diurno Anziani di Goito;
- b) promuovere iniziative atte a potenziare gli scopi che i volontari si prefiggono sia sotto il profilo sociale che legislativo;
- c) promuovere la formazione di gruppi di volontari che operino sul territorio con le stesse finalità dell'Associazione medesima;
- d) essere di supporto, se necessario, ai Servizi Sociali del Comune di Goito;
- e) favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed azione estere, allo scopo di coordinare azioni di interesse comune.

In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento delle attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra intende esercitare in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22giugno 2016 n.112 e successive modificazioni.
- b) Prestazioni Socio Sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione non ha alcuno scopo commerciale o di lucro nello svolgimento della propria attività. L'Associazione ha il divieto della distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve, durante tutta la sua durata.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore alla metà del numero degli associati.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e

gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono fornite a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.



Art. 4

Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà si impegnano concretamente per realizzarli.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica (se posseduto);
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i 60 giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di

iscrizione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al limite stabilito al codice del terzo settore.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.

Tutti i soci, in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante semplice mail, al Segretario dell'Associazione il quale provvede nei successivi 10 giorni.

Gli aderenti non possono intrattenere con l'Associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali.

Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, located on the right side of the page.

documentate.

Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5

È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa.

Art. 6

È prevista l'esclusione del Socio per condotta incompatibile con i principi e lo statuto della Associazione e in caso di rilevante inadempimento. Sulla esclusione decide il Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del proponente e del Socio.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art. 7

Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) I Revisori dei Conti qualora eletti dall'assemblea dei Soci.

Art. 8

L'Assemblea Generale ordinaria dei Soci viene convocata una volta all'anno, in quella sede che il Presidente riterrà più opportuna, per l'approvazione del rendiconto morale e finanziario dell'associazione a mezzo di avviso pubblico affisso all'albo pretorio del Comune di Goito oppure, in via alternativa, a mezzo di invio personale all'indirizzo di ciascun Socio, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Con quest'ultima modalità verrà convocata tutte le volte che il consiglio direttivo lo riterrà opportuno e quando sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci.



Art. 9

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega purché in regola col pagamento della quota associativa annuale ,se prevista.

Art. 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice presidente.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

Art. 11

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti con votazione palese o segreta così come vorrà volta per volta stabilire

l'Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 12

L'Assemblea:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- Elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- Discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- Discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto e alla legge
- Delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio garantendo ad esso la più ampia garanzia



di contraddittorio

- Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - Fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea generale ordinaria dei Soci:

- Approva il bilancio preventivo e consuntivo
- La relazione sull'attività svolta e il programma delle attività future
- Elegge, da un minimo di 3-4 ad un massimo di 7 membri del Consiglio Direttivo
- Elegge, qualora lo ritenga opportuno, i Revisori dei Conti
- Delibera sulle questioni che riguardano gli scopi dell'Associazione

Art.13

L'Assemblea generale straordinaria viene convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione della stessa o su qualsiasi argomento che, per la sua importanza, possa modificare gli scopi dell'Associazione stessa.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di

persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

Per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Soci.

Art.14

Nelle votazioni dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria è ammessa una sola delega scritta per socio. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il diritto di voto del socio minorenni viene attribuito ad uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sullo stesso

Art. 15

La convocazione dell'Assemblea straordinaria viene fatta dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione è obbligatoria quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del terzo settore.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo

ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il consigliere che per motivi non giustificati risulta essere assente per tre volte consecutivamente alle convocazioni del medesimo; in tal caso il posto resosi vacante sarà assegnato al primo dei non eletti, mantenendo la proporzione originale. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un presidente, un vice presidente e un segretario.

Art. 17

Il Consiglio direttivo ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e ha i poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. Esso cura, inoltre, che vengano realizzate le finalità sociali e pronunzia sull'espulsione dall'Associazione di quei soci che per la loro condotta, o per inosservanza dello statuto, abbiano perso i requisiti necessari per far parte dell'Associazione stessa.

Art. 18

Il consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Esso si riunirà almeno tre volte all'anno con frequenza regolare, nonché ogni volta che il Presidente lo riterrà necessario. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti e

sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei membri; in caso di parità prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto consecutivamente. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta, in sua assenza viene sostituito dal vice presidente.

Art. 20

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizio consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di controllo sono quelle determinate dall'art.30 del D.lgs117/2017

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000, 00
- Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dall'Assemblea generale dei Soci qualora essa lo ritenga opportuni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi hanno il compito di controllare tutta la gestione contabile dell'associazione.

Art. 21

In caso di decadenza o di revoca di un membro del consiglio direttivo, subentra in carica il primo dei soci non eletti e, a parità di voti, il più anziano, mantenendo la proporzione originale. In caso di decadenza o revoca del Presidente del Consiglio direttivo, questo, reintegrato come sopra, eleggerà tra i suoi membri il nuovo presidente. Lo stesso dicasi per decadenza o revoca di un membro del Consiglio direttivo investito di cariche particolari.

Art. 22

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto ministeriale di cui all'art.13, 3° comma, del D.lgs 117/2017 qualora emanato.

Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento

economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

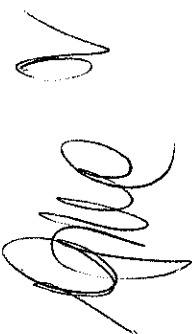
La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del decreto ministeriale di cui all'art.13 3° comma del D.lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto finanziario, che dovrà essere presentato all'Assemblea generale dei Soci per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, qualora eletto. Il rendiconto approvato diventa parte integrante del verbale di Assemblea, viene depositato nella sede dell'Associazione ed



è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta scritta e motivata.

Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs 117/2017, qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ed evolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9 comma 1 del D.lgs 117/2017.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci che, in tal caso, dovrà nominare uno o più liquidatori, i quali rimetteranno le possibili attività a vantaggio di altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.

Art. 24

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e gratuite.

Art. 25

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quota associativa, se prevista dall'Assemblea;

- Contributi straordinari degli aderenti o privati, donazioni e lasciti testamentari;
- Contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- Contributi di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- Beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione.

Art.26

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di

regolamento.

Art. 27

Tutti gli aderenti dell'Associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28

L'associazione può stipulare convenzioni con altri Enti e soggetti. L'oggetto di tali convezioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art.8, 2° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci. Le convezioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 29

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 30

Per quanto non specificato nel presente statuto fa fede il regolamento



per il servizio di trasporto di persone bisognose non autonome dell'Associazione Tandem di Goito.

Art. 31

Per quanto non contemplato nel seguente statuto e regolamento si rinvia al codice civile e ad altre leggi in materia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'V' or 'N' shape at the top, followed by a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.

DATA 04/10/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMN UT MANTOVA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2114
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 24/09/2022 REGISTRATO IL 04/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002114

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 90009460206 ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TAN
ID. TELEMATICO: TNH22L002114000XF

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90009460206

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- T000 ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.
		VALORE DICHIARATO : 0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:

PROT N 81844 ATTO ESENTE EX ART 82 DLGS 117 DEL 2017

3	2114	04/10/2022	0,00	TNE22L002114000XF
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	
			0,00	
	ESENTE		TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1

7NH